

CAMERA DEI DEPUTATI N. 878

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato SELVA

Modifiche alla Costituzione concernenti il difensore civico e i diritti elettorali nelle elezioni comunali per i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea

Presentata il 15 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Riteniamo opportuno inserire nella Costituzione un articolo che prevede la creazione del difensore civico e un altro che sancisce il diritto di voto e di eleggibilità per i cittadini dell'Unione europea nelle elezioni comunali, non perché vi sia un rapporto funzionale fra gli articoli ma perché essi, in qualche modo, sono legati da un unico filo, che è quello dell'estensione dei diritti dei cittadini italiani, sul modello dei Paesi europei, per quanto riguarda il difensore civico e il diritto per i cittadini degli altri Stati dell'Unione europea di far parte dell'elettorato attivo e passivo per le amministrazioni comunali.

Le condizioni di applicazione, che potrebbero anche essere estese, ad esempio, alle elezioni regionali, saranno determi-

nate da una o più leggi ordinarie. Per il proponente era importante scrivere un articolo che, in sede di revisione ed aggiornamento della nostra Costituzione, costituisse un'apertura verso l'unità europea del principio del primo comma dell'articolo 3; apertura che l'Assemblea costituente, che lavorò dal 1946 al 1948, non poteva statuire, anche se molti suoi componenti lo speravano o almeno lo sognavano.

E questa dell'Unione europea sarà proprio la strada su cui gli italiani dovranno camminare nel millennio che sta per iniziare, se vogliamo un futuro di pace, di libertà e di benessere. A questa strada noi dobbiamo dare il marchio, anche in Italia, di una cittadinanza civile e politica europea.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

(Difensore civico).

1. Dopo l'articolo 113 della Costituzione è inserito il seguente:

« ART. 113-*bis*. — È istituito il difensore civico come alto rappresentante, eletto dal Parlamento, per la difesa dei diritti dei cittadini, in particolare nei confronti della pubblica amministrazione e dei pubblici poteri.

La legge definisce le modalità di scelta e le funzioni del difensore civico ».

ART. 2.

(Diritto di voto nelle elezioni locali).

1. Dopo l'articolo 133 della Costituzione è inserito il seguente:

« ART. 133-*bis*. — La Repubblica concorre allo sviluppo dell'Unione europea.

A condizione di reciprocità e secondo le modalità previste dai trattati istitutivi dell'Unione europea, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali può essere riconosciuto ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che risiedono in Italia.

La legge stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo ».

